



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona
Via Matteotti, n. 48 - 60121 - ANCONA1

Intervento all'inaugurazione anno giudiziario 2016
del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di ANCONA
- 30 gennaio 2016 -

Saluto ai presenti – Presidente e consiglieri – Rappresentanti del CSM e del MIIn Giustizia- Rappresentanti degli enti elettivi locali - Autorità civili, militari e religiose –Rappresentanti dell'Avvocatura - colleghi e colleghe – Componenti Consiglio giudiziario e ringraziamento, nell'imminenza della scadenza del mandato, per l'attività svolta - signore e signori presenti.

Apro il mio intervento con una riflessione: I sondaggi ci dicono che il consenso nei confronti della magistratura è sceso ancora nell'opinione pubblica nazionale ed attualmente supera a stento la percentuale del 30%, quando solo pochi anni fa toccava il 50%. E' l'unica tra le istituzioni nazionali, e questo è il dato più preoccupante, che perde terreno nonostante i dati ufficiali segnalino un complessivo aumento della produttività, ma non delle pendenze, che continuano invece a salire. Dobbiamo per questo stracciarci le vesti, pardon... le toghe, dovremmo cospargerci il capo di cenere e alimentare complessi di colpa personali e collettivi? No! Questo è l'obiettivo dei nostri vecchi e nuovi detrattori, ma soprattutto questo è il risultato di una politica giudiziaria caotica, incerta, contraddittoria, incoerente priva di una visione prospettica di lungo termine, tesa soprattutto a ricercare soluzioni parziali, da offrire all'opinione pubblica come riforme ogni volta decisive per la soluzione dei problemi della giustizia, ma, guarda caso, sempre bisognose nel giro di qualche anno, di nuovi interventi correttivi e integrativi. Intanto, in molti tribunali si riducono le udienze



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona

pomeridiane, per la carenza di personale amministrativo ormai arrivata a livelli intollerabili, dinanzi alla quale le risposte di governo e parlamento sono soltanto palliativi insussistenti, che al momento si limitano a recuperare con lo strumento della mobilità, qualche migliaio di dipendenti delle ex province in esubero, invece di bandire concorsi per l'assunzione di personale giovane specializzato in diritto, economia, contabilità, informatica. Eh sì, perché nel frattempo è intervenuta la riforma epocale del trasferimento dai Comuni al Ministero di Giustizia della gestione dei locali adibiti ad uffici giudiziari, gestione alla quale sono chiamati a partecipare Presidenti di Corte e Procuratori generali oltre ai dirigenti amministrativi dei rispettivi uffici. E allora, visto che a quanto ci vien detto, la riforma consentirebbe di dimezzare le spese di gestione rispetto alla allegra gestione di gran parte dei Comuni, il governo dovrebbe utilizzare tali risparmi per ampliare gli organici amministrativi ridotti all'osso e bandire i concorsi per la loro copertura. Invece, come è sempre accaduto, la magistratura diviene il capro espiatorio di colpe non (tutte) sue, come abbiamo appena ricordato, anche per la insufficiente azione di difesa del proprio ruolo, delle caratteristiche ed esigenze del proprio lavoro.. Debolissime le sue reazioni di fronte alle misure dichiaratamente punitive adottate nel 2014 con la riforma dell'età pensionabile e il conseguente esodo forzato di centinaia di magistrati di altissimo livello morale, culturale e professionale; con la riduzione delle ferie accompagnata da una campagna di dileggio per l'indolenza e la pigrizia nel lavoro, poi, nel 2015 per la riforma della responsabilità civile, con le conseguenti ricadute su autonomia, indipendenza, specialità della nostra professione non assimilabile a quella di qualsiasi altro lavoratore "dipendente". Completato, almeno per ora, il programma di riaffermazione del "primato della politica" sulla giurisdizione, il passo successivo è stato e lo sarà ancora di più in futuro, la cooptazione all'interno del potere esecutivo, come collaboratori esterni, tecnici e consulenti, di magistrati. Non passa settimana senza che si legga il collocamento fuori ruolo di magistrati per le esigenze



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona

di ministeri e altri organi politici. C'è voluto un referendum per costringere l'ANM a prendere atto che la gran parte dei magistrati italiani è stanca di ammiccamenti e finte polemiche, solo verbali, col potere, e vuole rivendicare la possibilità di esprimere il proprio dissenso nei confronti di chi vorrebbe ridurli, come (ricordate il film *Tempi moderni* di Chaplin?) a ingranaggi di una catena preoccupata solo di sfornare "prodotti giudiziari", di qualità approssimativa e per di più preoccupata di dovere tener conto delle esigenze economiche del paese. E nulla ad esempio ha trovato da osservare alla successiva riforma epocale che riconducendo la gestione nazionale degli uffici giudiziari dagli enti locali al Ministero, ha poi individuato i vertici degli uffici distrettuali (presidenti di corte e procuratori generali) come proprie articolazioni territoriali per l'affidamento in delega di funzioni meramente amministrative. Pochissimi, si sono chiesti se tutto questo fosse compatibile con l'art. 110 della Costituzione il quale assegna la gestione degli uffici al Ministro e non alla giurisdizione, alla quale i magistrati dovrebbero potersi dedicare in via esclusiva. Ma la tentazione aziendalistica si fa sempre più forte e i capi degli uffici saranno sempre più selezionati anche per la capacità di stipulare contratti di appalto e forniture con ditte esterne, di emettere fatture, di **"reperire risorse" sul territorio!** (art. 18 del Nuovo testo Unico sulla dirigenza). Per tornare ai motivi del discredito ci si mette anche il CSM, sempre più dominato da logiche correntizie adesso ostentate, e indifferenti a critiche, osservazioni, inviti alla moderazione, anche quando provengono dalla Presidenza della Repubblica. Per non parlare dell'insofferenza persino verso gli esiti dei contenziosi amministrativi (una vertenza riguardante il nostro distretto ha battuto ogni record registrando ben sette sentenze conformi del giudice amministrativo mai ottemperate e si avvia a raggiungere la doppia cifra.

Quanto alla situazione della criminalità nel territorio del distretto devo rilevare.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona

Risulta con tutta evidenza un forte deterioramento dell'ordine pubblico e della sicurezza, così come i segnali di presenza di fenomeni di criminalità organizzata di vario tipo. Ciò è dovuto in parte alle norme introdotte tra il 2014 e il 2015, che hanno drasticamente limitato il ricorso alla detenzione in carcere di tipo cautelare per numerosi reati anche di rilevante gravità, in parte allo sviluppo di organizzazioni dedite a reati di tipo seriale come furti in abitazioni, rapine, furti di auto, frodi informatiche, danneggiamenti, reati che se anche possono apparire di non rilevante gravità, sono quelli che destano maggiore allarme sociale per la sensazione di insicurezza e di timore diffuso che generano nell'opinione pubblica. Nella cronaca del 27 gennaio di quest'anno si legge che nella sola città di Fabriano si sono registrati ben dodici case svaligate nei due giorni di sabato e domenica 23-24 gennaio! Bande percorrono nottetempo i centri abitati saccheggiando decine di negozi per volta con la tecnica dello sfondamento delle vetrine. A questa tipologia di reati si devono aggiungere preoccupanti casi di violenza giovanile, spinta sino ad omicidi efferati privi di motivazione, compiuti sotto la spinta di emozioni contingenti. La cronaca di questi mesi è stata a questo riguardo impietosa nel registrare episodi nei quali l'orrore si è accompagnato allo sgomento per la sproporzione tra i futili motivi e le conseguenze tragiche che essi hanno determinato. Il caso dell'omicidio dei coniugi Giacconi del 7 novembre scorso costituisce il più grave, ma non l'unico, di episodi del genere. Esso pone pesanti interrogativi sulle capacità educative di famiglia e scuola, sulla totale assenza di valori, anche i più elementari, sulla assenza del senso di responsabilità e persino della capacità di immaginare le conseguenze delle proprie azioni.

Vi sono poi i fenomeni criminali organizzati, alcuni dei quali aventi connotati tipicamente mafiosi. Anche i furti, le rapine e le truffe informatiche vengono spesso compiute in forma organizzata, da aggregati associativi flessibili, mobili sul territorio,



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona

dotati di professionalità e collegamenti utili al collocamento dei beni trafugati, o al riciclaggio delle somme conseguite. Non mancano organizzazioni facenti capo a personaggi appartenenti o comunque contigui ad associazioni mafiose operanti in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. I reati fine di tali gruppi sono il traffico di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'usura, il riciclaggio, l'illecita concorrenza, l'accaparramento di pubblici appalti. Il fatto che alcune di queste organizzazioni sia composto da stranieri, residenti nel territorio (e segnatamente albanesi, pakistani, rumeni) vuol solo dire che questi gruppi hanno trovato un territorio favorevole a tali inserimenti. Nel gennaio del 2011, nel mio primo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, avevo avvertito che non esisteva in Italia, già allora, alcuna "isola felice" e che l'illusione che una di queste fossero le Marche doveva essere rapidamente abbandonata. Oggi posso dire che l'isola felice si è definitivamente allontanata dal nostro orizzonte e che la situazione del distretto si sta rapidamente omologando a quella delle regioni contigue. Un termometro del degrado si coglie da un dato che mi ha molto colpito: nel 2010 nessun magistrato del distretto era sottoposto a misure di protezione personale per effetto di minacce e intimidazioni; da quella data il numero di magistrati destinatari di tali misure, per fortuna per periodi di tempo circoscritti, è prossimo a toccare la doppia cifra.

Nella regione Marche, per tracciare un quadro analitico generale della criminalità organizzata, riferisce il ROS Carabinieri che è necessario fare riferimento ad un sintetico raccordo "storico" con le principali dinamiche delinquenziali manifestatesi nel territorio nel corso degli anni. **Si può sostanzialmente confermare come la situazione della sicurezza pubblica in questa regione, dagli inizi degli anni novanta, abbia evidenziato gradualmente momenti di deterioramento, facendo registrare situazioni di "allarme sociale" a causa dell'infiltrazione nel tessuto**



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona

connettivo della società e in taluni settori economico-impresariali, di espressioni criminali di diversa estrazione geografica, talvolta anche caratterizzate, sotto il profilo strutturale, dalle classiche connotazioni di tipo mafioso. Analoghe considerazioni vengono svolte nelle relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia, nelle valutazioni di riviste specializzate come Narcomafie. Il punto su cui voglio richiamare la vostra attenzione è però il divario tra le valutazioni che vi ho appena riferito e il numero effettivo di indagini riguardanti reati di tipo mafioso. Sono tantissimi i processi per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ma il numero dei processi per associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti è ridottissimo. Tanto per esemplificare, sulla base dei dati in possesso della DNA, nel periodo 1° luglio 2012-1° luglio 2013 i processi per art. 74 legge stupefacenti nel distretto di Ancona sono stati 4 con 14 imputati e nell'anno successivo sempre 4 con 30 imputati. Solo il distretto di Campobasso ha numeri eguali a quelli di Ancona, mentre in quelli di Perugia, l'Aquila, Trento, Trieste, i numeri sono molto superiori. Non disponiamo dei dati per l'anno 2014-2015 ma sono questi i dati che illudono circa l'assenza di fenomeni criminali, sono questi dati che attirano gruppi criminali nazionali e stranieri, consapevoli di trovare un ambiente più favorevole ad intrusioni esterne non fosse altro che per l'assenza di organizzazioni mafiose strutturate, per l'assenza di concorrenza criminale stanziale. Lo stesso deve dirsi per la criminalità di tipo economico. Solo la mancanza di esperienza può far pensare che poiché non vi sono omicidi di mafia, sequestri di persona, attentati dinamitardi (anche se questi ultimi non mancano) allora si può stare tranquilli. Questo è il clima che consente prima l'infiltrazione, poi il controllo di attività di tipo economico, come l'accaparramento di appalti pubblici con metodi che comprendono ora intimidazione ora corruzione, come la diffusione di fenomeni silenti di usura ed estorsioni, e parlo di fenomeni che sono già avvenuti e stanno avvenendo tuttora nelle province marchigiane. Non mancano neppure insediamenti stabili, che prima o poi



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona

passeranno al controllo del territorio, delle attività lecite e illecite che in detti territori si svolgono, a creare insomma situazioni di monopolio vero e proprio di cui devo dire non c'è ancora consapevolezza diffusa. Quanto poi alla criminalità dei colletti bianchi, scopriamo improvvisamente che, per ripetere le parole con le quali i commissari nominati dalla Banca d'Italia, **“il dissesto di Banca Marche costituisce il più grave disastro bancario mai avvenuto in Italia dopo quelli di Sindona e Calvi”**. E c'è nella pubblica opinione, negli ambienti politici e istituzionali di questa regione la consapevolezza dell'ampiezza del disastro economico, morale, politico che questo rappresenta? E la risposta è stata all'altezza del disastro? La risposta è sicuramente negativa.

Aggiungo, sul piano personale, di essere convinto che, al di là delle emergenze criminali accertate vi sia nella regione una **realtà sommersa** diffusa quanto occulta, e mi riferisco sia alla criminalità di tipo mafioso, ma ancora più a quella di tipo economico, e, oggi, a presenze ricollegabili al terrorismo islamico. Poteri occulti e poteri criminali tendono ovunque a trovare prima o poi momenti di incontro e di saldatura per realizzare sinergicamente i propri interessi, naturalmente illeciti. Le Marche rappresentano dunque un test importante per verificare la tenuta della società civile e delle istituzioni in una situazione apparentemente favorevole. Se così è mi sento in dovere di lanciare un messaggio. Per ottenere risultati positivi occorre infatti abbandonare la tentazione di operare ciascuno in sdegnosa solitudine. Gli organi investigativi grazie all'opera dei prefetti riescono a trovare un efficace coordinamento operativo sul piano della tutela della prevenzione, ma sul piano investigativo e giudiziario tale coordinamento deve essere assicurato dai procuratori della Repubblica, secondo Costituzione e secondo il codice di procedura penale. Niente concorrenze investigative, niente iniziative autonome e sordinate da parte della polizia giudiziaria. Vi è poi il tema del coordinamento interno. E qui devo essere estremamente sincero. Il coordinamento tra procure ed in particolare tra procura



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona

distrettuale e procure circondariali è necessario oltre che essere prescritto dalla legge. So bene che la formulazione degli artt. 1-3 del decreto legislativo sugli uffici requirenti (106/2006) è stato interpretato da alcuni procuratori come l'attribuzione di poteri assoluti e incontrollati e non a caso si parla di repubbliche dei procuratori della repubblica. Esempi ne abbiamo avuto tanti in Italia ma dobbiamo essere consapevoli che questo porterà (dico meglio, ha portato) solo inefficienze, contrasti, ritardi. Coordinamento non deve essere letto come cessione di sovranità, limitazione dei propri poteri (brutto termine, preferirei doveri), al contrario, come arricchimento e sinergia che rende il risultato più efficace e produttivo per la giustizia e per la società. Il ruolo dei procuratori generali deve essere anch'esso riguardato come momento di garanzia del coordinamento e non certo di interferenza per curiosità investigative improprie. I procuratori generali della mia generazione hanno definitivamente messo nell'archivio della storia giudiziaria le avocazioni a fini di insabbiamento, ma ciò nonostante si vuole ancora alimentare una diffidenza strumentale che non ha più ragion d'essere. In un suo scritto sull'argomento, l'ex p.g. di Torino Marcello Maddalena, ricordava le parole di due personaggi della Traviata. **A Germont che ricorda a Violetta che "è il passato che ci accusa", la donna risponde "Il passato "più non esiste")**.

Parliamo delle riforme deflattive della giustizia penale sia pure in termini assai sintetici.

La prima è la legge 67 del 28 aprile 2014, i cui effetti avrebbero dovuto dispiegarsi nel periodo 1° luglio 2014-30 giugno 2015, legge che ha introdotto l'istituto della messa alla prova ovvero una nuova causa di estinzione del reato in esito all'esito positivo della prova come si rileva **dall'art. 168 ter**, comma 2, del codice penale. La norma era ispirata all'obiettivo di deflazionare i processi, introducendo una nuova



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona

forma di definizione alternativa. Si tratta di istituto, già conosciuto nel nostro ordinamento penale in quanto già previsto – sebbene con peculiarità diverse - nel rito minorile (art. 27 DPR 448/1988) e in quello davanti al giudice di pace (art. 34 D. Lgs. 274/2000), ora applicabile nei processi per reati “*per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena*”.

L’esperienza ha sinora dimostrato come i risultati deflattivi siano stati inferiori ai risultati auspicati. Il meccanismo di attuazione è macchinoso, le strutture dei servizi sociali che devono predisporre i programmi di trattamento, attuare e verificare l’esito della messa in prova, largamente deficitari di risorse umane e materiali, nonostante che le richieste da parte di imputati e difensori siano ancora relativamente contenute. Aggiungo che, nella pratica, la messa alla prova sembra essere poco più di un adempimento burocratico di poco impegno, piuttosto che un percorso rieducativo efficace, così riducendosi al risultato che più interessava al legislatore, cioè chiudere i processi, anche per reati di oggettiva gravità, senza condanne e quindi senza l’ingresso in carcere di nuovi detenuti.

Altra riforma è quella introdotta dal decreto legislativo 28 del 2015 che ha modificato il codice penale introducendo all’art. 131 bis una nuova causa di non punibilità per “*particolare tenuità del fatto*”. L’istituto si poneva in primo luogo un fine deflattivo della giustizia penale, ma nel contempo realizzava una concreta attuazione del principio sancito dall’art. dall’art. 49 c.3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ove si stabilisce che “*le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato*”- secondo un principio di ragionevolezza, che, senza derogare alla obbligatorietà dell’azione penale, rispondeva all’esigenza di cui sopra e nel contempo liberava la giustizia penale dalla necessità di occuparsi di



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona

fatti privi di concreto disvalore sociale. Detta causa di non punibilità può trovare applicazione quando *“per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”*, requisiti che devono essere presenti congiuntamente. Tutto questo comporta l'instaurazione di un procedimento in contraddittorio con l'indagato o imputato, al fine di verificare i requisiti di cui sopra, il primo dei quali si articola, a sua volta, in due “indici-requisiti”, costituiti dalle modalità della condotta e dalla esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi entrambi sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.1 c.p.p.; il secondo concerne, invece, la personalità dell'imputato ed è chiaramente ispirato ad esigenze di prevenzione speciale, che impediscono la applicazione dell'istituto in tutti quei casi in cui, alla luce dei parametri individuati dal legislatore, si colga la abitualità del comportamento criminoso da parte del soggetto agente. Dovrà inoltre essere accertata l'assenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 131 bis secondo cui *“l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizio o, ancora, ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”*. Si comprende come il risultato finale richieda comunque un passaggio giudiziario di non rapida definizione, anche per gli effetti pregiudizievoli che l'applicazione della causa di non punibilità è destinata a produrre per l'imputato o indagato (tra tutte la menzione nel certificato penale). Il percorso giurisdizionale, infatti, dovrà necessariamente passare per una pronuncia giurisdizionale, che assumerà le forme di un provvedimento (decreto o ordinanza) di archiviazione, di una sentenza pronunciata ex art. 425 c.p.p. in esito ad udienza



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona

preliminare, di una sentenza predibattimentale ex art. 469 c.p.p. oppure di una sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p. Le indicazioni dei procuratori della Repubblica di questo distretto confermano la scarsa incidenza dell'istituto a fini deflattivi. Sorge peraltro un serio problema di tutela delle garanzie dell'indagato, il quale, allo stato, per il mancato coordinamento normativo con le vigenti norme del c.p.p., non potrebbe proporre impugnazione avverso il decreto di archiviazione che riconosce la improcedibilità dell'azione penale per speciale tenuità del fatto, nonostante che pronuncia debba essere comunque annotata nel certificato penale dell'indagato.

E' stato recentemente emesso il decreto legislativo del 15 gennaio 2016 n. 8, sulla depenalizzazione, i cui effetti in termini deflattivi e i problemi eventualmente rilevabili in sede di applicazione, potranno essere valutati solo nei prossimi mesi.

Sempre nell'ottica della deflazione del carico penale si riparla del ripristino dell'istituto del patteggiamento in secondo grado, come era previsto sino al decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, convertito in legge n. 125 del 2008, che ha abrogato l'istituto del patteggiamento in appello e in particolare l'art. 559, comma 4 c.p.p. che consentiva di concordare la pena con il P.M. previa rinuncia in tutto o in parte dei motivi di appello. Tale ripristino qualora riproducesse integralmente la disposizione abrogata avrebbe un effetto deflattivo a breve termine, per i procedimenti già pendenti in secondo grado, ma farebbe aumentare le impugnazioni in vista degli sconti di pena previsti, cumulabili peraltro con quelli già ottenuti in primo grado, in esito a richiesta di giudizio abbreviato, con conseguenze devastanti in termini di pena applicata anche per reati di particolare gravità in assenza di ogni ipotesi di esclusione dell'istituto. Proprio questo fu all'epoca il motivo che determinò l'abrogazione



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona

dell'istituto e la sua riproposizione rischia nuovamente di introdurre elementi di impunità sostanziale anche per reati di particolare gravità.

Slitta, slitta ancora e lo stesso si potrà dirà per chissà quanti anni, la riforma della prescrizione. Ho detto e ripeto ancora che sarebbe questa la vera riforma epocale, in quanto consentirebbe di risolvere tanti problemi insieme. L'esigenza di deflazionare l'enorme carico di impugnazioni in secondo grado e in Cassazione (giovedì il presidente Canzio ha segnalato come l'enormità delle pendenze che si accrescono anno dopo anno nonostante l'aumento di produttività sia giunto al limite delle possibilità lavorative di magistrati e del personale amministrativo della Corte, rischiando di snaturarne la natura stessa: ***"la Cassazione versa in uno stato di profonda e visibile crisi di funzionamento e di identità. Si muove oggi lungo un crinale drammatico. La rotta potrà essere invertita - continua - solo con decisi e rapidi interventi di riforma e di autoriforma".***) In sede penale la prima misura di riforma sarebbe proprio quella della prescrizione, che dovrebbe operare sino al promovimento dell'azione penale o, comunque, sino alla sentenza di primo grado - Recentemente la **Cassazione, sent. Sez. 3 n. 2210/2016**, decidendo in materia di reati fiscali, ha disapplicato il termine di prescrizione, in conformità alla sentenza **8/09/2015**, con la quale la **Grande Camera della Corte di Lussemburgo** nel c.d. caso Taricco, ha stabilito che il giudice di merito, ricorrendo i presupposti indicati dalla citata sentenza europea, ha l'obbligo - discendente direttamente dal diritto dell'Unione - di condannare l'imputato ritenuto colpevole dei reati ascrittigli, senza tener conto dell'eventuale decorso del termine prescrizionale calcolato sulla base delle suddette norme degli artt. 160 e 161 cod. pen, un obbligo di disapplicazione per il giudice italiano della legge nazionale, imposto dalla sentenza della Grande Camera, che ha giudicato la



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona

disciplina italiana come incompatibile con gli obblighi europei di tutela penale: il cui contenuto notoriamente non si esaurisce soltanto nella previsione astratta di norme incriminatrici, ma si estende altresì all'applicazione nel caso concreto delle pene da esse previste nel caso di violazione. In Italia, aggiungo, le norme incriminatrici sono tantissime, assai meno l'applicazione e l'esecuzione delle pene in esso previste. E' sperabile che la Corte Costituzionale sulla base del principio stabilito in sede comunitaria e per ora valido solo in materia di frodi fiscali in materia IVA estenda tale principio in via generale, abrogando la famigerata legge ex Cirielli.

Già da questo deriverebbe una drastica riduzione di ricorsi finalizzati al solo fine di raggiungere il termine prescrizione vigente. Il secondo motivo è quello di assicurare un risultato di giustizia certo che consenta l'assoluzione degli innocenti e la condanna dei colpevoli, senza il sostanziale diniego di giustizia imposto dalla ghigliottina della prescrizione. E' questo il richiamo della analoga contrazione si verificherebbe, anche se in misura minore, nel numero degli appelli, per motivi analoghi. Si potrebbero definire in maniera più specifica ipotesi tassative di impugnazione, come avviene in molti altri paesi europei, con forme di disincentivazione per impugnazioni temerarie e dilatorie, si potrebbero eliminare tutti i procedimenti incidentali che intersecano, appesantiscono e complicano l'architettura del processo penale, alla quale occorre ridare dinamismo e semplicità invece di progettare nuove sopraelevazioni barocche, il cui peso rischia di far crollare l'intero edificio. Il presidente della Cassazione ha anche lanciato un appello a evitare cambi frequenti alle norme: *"Sarebbe auspicabile che il legislatore evitasse di intervenire sul tessuto normativo con modifiche troppo frequenti spesso ispirate a logiche emergenziali poco attente ai profili sistematici dell'ordinamento". Sono necessarie, invece, da parte del legislatore, "norme chiare, precise, comprensibili e*



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona

conoscibili". Sembra quasi di rileggere il testo di un manoscritto redatto nel 1716, esattamente trecento anni fa, rimasto anonimo per decenni prima di potersene attribuire la paternità a Melchor Rafael de MACANAZ - giurista e politico spagnolo -, del XVIII secolo. Il manoscritto portava il titolo di Testamento de Espana e simulava il lascito testamentario della nazione spagnola giunta alla fine dei suoi giorni. Le raccomandazioni erano ovviamente satiriche e riproducevano i vizi politici e istituzionali che l'autore intendeva denunciare come causa del declino di quel paese. Per inciso quel libro fu oggetto dei fulmini dell'Inquisizione spagnola che lo inserì, ancora anonimo, nell'Indice dei libri proibiti ed il suo autore, una volta identificato, fu costretto prima a rifugiarsi in Francia e successivamente a trascorrere dodici anni nelle carceri spagnole, dal 1748 al 1760. Tra i tanti punti toccati ve ne è uno che sembra anticipare le parole del presidente Canzio e che vi leggo a conclusione del mio intervento, scusandomi con gli avvocati per i riferimenti non proprio lusinghieri alla categoria (ma vi assicuro che altri da me omessi, come anche quelli diretti contro la Chiesa e il clero, sono ancora più pesanti).

"In merito all'abbondanza delle Leggi, da cui deriva un Caos indefinibile, comando che non si facciano riforme né compendi (come invece è stato fatto in certi Paesi stranieri), piuttosto, se possibile, si aumentino le leggi con il pretesto di chiarirle, sì che, grazie a tal confusione, resti alterato il Diritto Naturale, dubbioso il Giudice che emette la sentenza e privo di fiducia l'imputato. E questa abbondanza di leggi serve solo ad arricchire la verbosità degli Avvocati e i cavilli dei Notai, il cui credito dipende dall'ignoranza che la confusione diffonde".

**Il Procuratore Generale
*Vincenzo Macrì***